

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6131 del 05/11/2024
Oggetto	REG. REG.LE N. 41/01 ARTT. 27 E 36 - CONSORZIO ACQUEDOTTO RURALE DI PERTUSO - RINNOVO DELLA CONCESSIONE RILASCIATA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA SORGIVA IN COMUNE DI FERRIERE (PC), AD USO ACQUEDOTTISTICO/CONSUMO UMANO - PROC. PC01A0057- SINADOC 10069/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6317 del 30/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno cinque NOVEMBRE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG.LE N. 41/01 ARTT. 27 E 36 – CONSORZIO ACQUEDOTTO RURALE
DI PERTUSO - RINNOVO DELLA CONCESSIONE RILASCIATA CON
PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA
PUBBLICA SOTTERRANEA SORGIVA IN COMUNE DI FERRIERE (PC), AD
USO ACQUEDOTTISTICO/CONSUMO UMANO - PROC. PC01A0057–
SINADOC 10069/2024**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n. 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute

nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con atto del Direttore Generale di Arpae n. 73 del 15/07/2021, i procedimenti concessori relativi ad istanze pregresse (pendenti al 01/05/2016, data di avvio dell'attività di gestione amministrativa del demanio idrico da parte dell'Agenzia) sono di competenza di questo Servizio a partire dall'anno 2022;

DATO ATTO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 15486 del 28/11/2011 il Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po della Regione Emilia-Romagna, rilasciava, ai sensi dell'art. 38 del R.R. n. 41/2001, al Consorzio Acquedotto Rurale di Pertuso (C.F. e P.IVA: 01277520332), la concessione, avente codice procedimento PC01A0057, per la derivazione di acqua pubblica sorgiva, destinata a consumo umano, con scadenza fissata al 31/12/2015;
- in data 30/10/2015, il medesimo Consorzio ha presentato al Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po della Regione Emilia-Romagna istanza per l'ottenimento del rinnovo della concessione rilasciata con atto n. 15486 del 28/11/2011;
- il suddetto Consorzio, successivamente, con nota del 19/02/2024 (assunta al protocollo ARPAE con il n. 31844) ha dato conferma dell'interesse al rinnovo, senza varianti, della concessione di cui trattasi, avente le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzetto di 0,5 m di profondità;

- ubicazione del prelievo: Comune di Ferriere (PC), Località Pertuso, su terreno di proprietà del Comunello di Pertuso (C.F.: 00918120338) - a ciò consenziente, come da formale assenso (documento agli atti) - censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 158, mappale n. 62; coordinate UTM-RER: X: 541.258,62 - Y: 938.464,74;
- destinazione della risorsa ad uso acquedottistico/consumo umano;
- portata massima di esercizio pari a 1 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 2.800 m³/anno;

CONSIDERATO che la domanda di rinnovo sopra descritta presenta i requisiti per essere sottoposta alla procedura semplificata di cui all'art. 36, comma 1, lettera c), del R.R. 41/2001, in quanto il volume annuo di prelievo richiesto è pari/inferiore a 3.000 m³ e il pozzetto di prelievo sorgivo presenta una profondità inferiore a 30 m;

DATO ATTO che nell'ambito dell'istruttoria è stata verificata la congruità dei quantitativi di risorsa demaniale richiesti con la succitata istanza di concessione;

CONSIDERATO, INOLTRE, che, in base alla valutazione condotta col "*Metodo ERA*" di cui alla c.d. "*Direttiva Derivazioni*" dell'Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), tenuto conto delle precisazioni fornite dalla medesima Autorità con nota assunta al protocollo ARPAE n. 195932 del 17/11/2023, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima Direttiva;

PRESO ATTO dei pareri e delle valutazioni favorevoli espressi dai seguenti Enti:

- Ausl di Piacenza (assunto al protocollo ARPAE il 17/04/2024 con il n. 71004);
- Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna Servizi Idrici e Rifiuti (assunto al protocollo ARPAE il 25/03/2024 con il n. 55612);

DATO INOLTRE ATTO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, ai sensi della citata L.R. 3/99, la destinazione d'uso della richiesta concessione, rientra nell'uso "consumo umano", di cui all'art. 152, comma 1, lett. b) e della D.G.R. 1225/2001, punto a);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, fino all'anno 2024;

- ha versato la somma pari a 250,00 € richiesta a titolo di deposito cauzionale (€ 117,00 versati il 18/07/2017 ed € 133 in data 15/10/2024);

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- il Responsabile del procedimento è il Titolare dell'Incarico di Funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale e altri utilizzi", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Pietro Boggio Tomasaz;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti del Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo della concessione codice pratica PC01A0057;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** al Consorzio Acquedotto Rurale di Pertuso (C.F. e P.IVA: 01277520332), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo, con procedura semplificata, della concessione per la derivazione di acque pubbliche sorgive, codice pratica PC01A0057, ai sensi degli artt. 27 e 36 del R.R. n. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzetto di 0,5 m di profondità;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Ferriere (PC), Località Pertuso, su terreno di proprietà del Comunello di Pertuso (C.F.: 00918120338) - a ciò consenziente, come da formale assenso (documento agli atti) - censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 158, mappale n. 62; coordinate UTM-RER: X: 541.258,62 - Y: 938.464,74;
 - destinazione della risorsa ad uso acquedottistico/consumo umano;
 - portata massima di esercizio pari a 1 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 2.800 m³/anno;
 - corpo idrico interessato Ferriere - M Aserei, cod.: IT086370ER-LOC1-CIM;
2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 30/06/2029**;
3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 15/10/2024;
4. **di dare atto** che il concessionario ha corrisposto:
- a. quanto dovuto per i canoni sino all'anno 2024 è stato pagato;
 - b. la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00 €;
5. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
6. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
7. **di rendere noto** che:
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;

8. ***di dare, infine, atto*** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
9. ***di notificare*** il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza**

dott.a Anna Callegari

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione, con procedura semplificata, per la derivazione di acque pubbliche superficiali, rilasciata al Consorzio Acquedotto Rurale di Pertuso (C.F. e P.IVA: 01277520332) - codice pratica PC01A0057.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'esercizio del prelievo prevede la captazione di acqua pubblica sotterranea dalla sorgente "Fontanazza", mediante opera di presa costituita da manufatto in calcestruzzo armato (di seguito c.a.), con letto di ghiaia, delle dimensioni di 6 m x 6 m x 1 m, dotata di "vaschette decantatrici" delle dimensioni di 4,8 m x 1 m e 8 m x 2 m; l'acqua viene convogliata in un serbatoio in c.a., dotato di vaschette, delle dimensioni di 6,8 m x 4 m x 3,4 m, ubicato a monte dell'abitato di Pertuso.
2. L'opera di presa è ubicata in Comune di Ferriere (PC), Località Pertuso, su terreno di proprietà del Comunello di Pertuso (C.F.: 00918120338) - a ciò consenziente, come da formale assenso (documento agli atti) - censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 158, mappale n. 62; coordinate UTM-RER: X: 541.258,62 - Y: 938.464,74.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso consumo umano, e può essere utilizzata esclusivamente per alimentare l'acquedotto a servizio dell'abitato di Pertuso.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di 1 l/s, portata annuale media di prelievo calcolata 0,88 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 2. 800 m³/anno.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Ferriere - M Aserei, cod.: IT086370ER-LOC1-CIM.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2024** ammonta a **146,69 €**.

4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **250,00 €**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **30/06/2029**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1. Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario

è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Controllo della qualità delle acque utilizzate** - Il concessionario è tenuto ad effettuare, a sua cura e spese, i controlli e le analisi volti ad attestare le caratteristiche di potabilità

dell'acqua e a dare comunicazione, ove previsto, al competente Servizio dell'Autorità Sanitaria Locale.

10. Obblighi relativi all'opera di presa - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato nonché in condizioni di sicurezza, anche per evitare danni a terzi. Il concessionario è, inoltre, tenuto a porre in essere gli opportuni accorgimenti volti a prevenire ed evitare rischi e fenomeni di inquinamento da agenti chimici e organici; sono, in ogni caso, fatte salve tutte le prescrizioni legislative, normative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi delle acque destinate al consumo umano. L'amministrazione concedente è sollevata da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo potabile della risorsa idrica prelevata.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il Presidente del Consorzio Acquedotto Rurale di Pertuso (C.F. e P.IVA: 01277520332), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 15/10/2024, firmato per accettazione, dal Presidente del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.